



**IL CODICE DEI CONTRATTI DOPO LO SBLOCCA CANTIERI  
E IL DL SEMPLIFICAZIONI**  
Criticità e proposte

**CONVEGNO PIATTAFORMA GOTOWEBINAR OIBA**  
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 ore 16:00 - 19:30

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLO SBLOCCA CANTIERI;  
I BANDI TIPO PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA;  
IL PROGETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA;  
LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA, LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI UN SIA,  
L'ELABORAZIONE DEL BANDO DI GARA E ALLEGATI.

Software gratuito scaricabile dal sito [www.tuttoingegnere.it/publicazioni-cni](http://www.tuttoingegnere.it/publicazioni-cni) per:  
La Determinazione del Corrispettivo a Base d'Asta, la Redazione del Progetto di un SIA e l'Elaborazione del Bando Tipo.

**IL NUOVO QUADRO NORMATIVO LE CRITICITÀ E LE PROPOSTE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

Ing. Michele Lapenna - Consiglio Nazionale Degli Ingegneri

## IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione

- Il **Codice entra in vigore il 19/04/2016** sconta le **prevedibili difficoltà** derivanti dal **brevissimo tempo a disposizione** tra **approvazione definitiva della Legge Delega (14 gennaio 2016)** e la sua emanazione.
- **Errata corrige** pubblicata sulla **GU n. 164 del 15 Luglio 2016** contiene ben **218 correzioni** su **220 articoli**.
- Il **Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56** recante “ **Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**” è costituito da **131 articoli** e contiene ben **441 modifiche** apportate a circa **130 articoli** del Codice.
- In totale, quindi, dalla pubblicazione del **Decreto Legislativo 50/2016** alla pubblicazione del suo **Decreto Correttivo in appena 1 anno** abbiamo avuto **oltre 600 correzioni e modifiche** sulla maggior parte dei **220 articoli** che compongono il Codice dei contratti.

A questi hanno fatto seguito gli interventi di modifica della nuova legislatura:

- Il **D.L. 32/2019, cosiddetto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55** contiene più di **50 modifiche** al **D.Lgs. 50/2016**. Più di un intervento di **semplificazione**, come annunciato dal governo, rappresenta un **vero e proprio Correttivo** del D.Lgs. 50/2016.
- Il **Decreto Legge “Semplificazione” 16 luglio 20120 n. 76**, convertito con modificazione nelle Legge 11 settembre 2020 n. 120, che rappresenta una **ulteriore riforma del Codice** dovuta alla necessità di contrastare la crisi economica post pandemia Covid 19 per fronteggiare la quale, nello spirito del governo, **occorre una forte spinta agli investimenti pubblici**.

Siamo quindi in presenza, a più di quattro anni dalla emanazione del D.lgs. 50/2016, di un **transitorio dalla durata indefinita e particolarmente complesso** per la messa a regime del nuovo Codice che sta determinato incertezze e confusione.




**L'analisi dei dati ci rappresenta un Mercato :**

- ✓ **in forte recessione;**
- ✓ **nel quale la gran parte delle opere pubbliche è realizzata con progettazione interna alle stazioni appaltanti o con appalti integrati;**
- ✓ **chiuso ai giovani professionisti e a tutti gli operatori che non hanno strutture di grandi dimensioni;**
- ✓ **Con una inesistente uniformità di comportamento delle S.A. nella applicazione delle norme in relazione ai requisiti di partecipazione degli operatori e alle procedure di selezione degli stessi;**



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

***Le Proposte Degli Ingegneri  
Per La Definizione Del Nuovo Quadro Normativo Di Recepimento  
Delle Direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue***


**MICHELE LAPENNA**

**Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria**

**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

# INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE

## INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE OPERE



Fonte

Elaborazione Centro Studi Cni su dati Eurostat

■ 2010 ■ 2016

## COSTI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

**Alta velocità ferroviaria  
in Italia**  
(costi medi per km)

**3** volte  
superiori  
a **Francia**  
e **Spagna**

**Autostrade  
in Italia**  
(costi medi per km)

**2** volte  
superiori  
alla **Spagna**



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

Michele Lapenna – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria Consiglio Nazionale Ingegneri



CENTRO STUDI  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

# TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE

## TEMPI MEDI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Tempo medio di realizzazione opere pubbliche  
in Italia per importi >100 milioni di euro

**Nel 2009**  
**11 anni**


**Nel 2014**  
**14 anni**

**Nel 2017**  
**15 anni**

## TEMPI DI «ATTRAVERSAMENTO»

**44 % dei tempi complessivi di realizzazione dell'opera**

*Tempi di attraversamento\* in % sul totale dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, 2017*



\*Tempi impiegati dalla PA per l'espletamento di procedure autorizzative e di attività di verifica


Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Nuvec banca dati BDU

## OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO

- ✓ **Semplificazione Normativa**
- ✓ **Centralità della Progettazione e Riduzione degli Appalti Integrati**
- ✓ **Agevolare l'esternalizzazione dei SIA**
- ✓ **Istituire e Finanziare Apposito Fondo di Rotazione per la Progettazione**
- ✓ **Aprire il mercato dei SIA**
- ✓ **Ridurre i ribassi nell'affidamento dei SIA**
- ✓ **Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti**
- ✓ **Ridurre gli affidamenti in house**
- ✓ **Ridurre il Contenzioso Amministrativo**

**I**

**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI**



**CENTRO STUDI  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

***Il Nuovo Quadro Normativo Di Recepimento Delle Direttive 23, 24 e 25 Ue  
Il Nuovo Codice Dei Contratti - D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs. 56/2016  
La Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”  
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 “Semplificazioni”***

**MICHELE LAPENNA**

**Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria**

**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**





## ➤ **Semplificazione Normativa - “Soft Law”**

- Il **Codice** presenta **220 articoli** e **25 allegati** contro i **616 articoli** e **53 allegati** del D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. 207/2010. Di contro La sua **attuazione** prevede **60 provvedimenti attuativi**.
- A 4 anni dall'entrata in vigore della riforma su più di **60 Provvedimenti attuativi** ne sono stati **adottati poco più della metà** (Linee Guida e Atti ANAC, DM, ecc.).
- L'emanazione dei provvedimenti **attuativi del Codice**, peraltro in fortissimo ritardo, ha generando **un livello di regolamentazione superiore** al precedente con un **gran numero di norme sparse e non coordinate** tra loro invece che un **unico Regolamento di attuazione**.
- La **Soft law** è stata la **più importante novità** e la **principale scommessa** del **Nuovo Codice** a **tre anni dalla sua emanazione non si può non parlare di totale fallimento della sua applicazione alla Normativa di Attuazione del Codice**.
- L'**assenza di un regolamento**, avente forza **cogente**, unitamente alla **responsabilità erariale dei Rup** e al rischio di incappare nel reato **di abuso di ufficio** sta creando grandi difficoltà e rischia di **immobilizzare il settore**.
- Il **D.L. 18 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n. 55**, prevede il **superamento della soft law** e l'emanazione di un **Regolamento Attuativo**, che unifichi tutti i provvedimenti attuativi Linee Guida Anac e Decreti già emanati, da adottarsi **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto stesso (**cioè entro il 14 dicembre 2019**);

# Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato

- **Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato (Articolo 59)**
  - Di regola **Progetto Esecutivo a base di gara**
  - Mai più **Affidamenti dei Lavori** sulla base del **Progetto Preliminare**
  - **Divieto di Appalto Integrato** Tranne **Casi Particolari (PPP, Concessioni, ecc.)**
  - **Appalto Integrato** solo se **elemento tecnologico o innovativo** opere sia prevalente

## Numero bandi per servizi di ingegneria pubblicati. Anni 2017 – 2020\*



## ➤ Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato (Articolo 59)

Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede:

- la sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 (D.L. Semplificazioni 31/12/2021) dell'applicazione dell'art. 59, comma 1, quarto periodo che "avrebbe" lo scopo di eliminare il divieto di ricorso all'appalto integrato (art. 1 comma 1 let. b);

*Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari*

Art. 59

*Scelta delle procedure e oggetto del contratto*<sup>255</sup>

1<sup>256</sup>. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori <sup>257</sup> sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso

all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis <sup>258</sup>

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.<sup>260</sup>

- Il Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato (art. 1 comma 20 let. m pt. 2 di modifica art. 59 del Codice);
- Per gli anni 2019 e 2020 i Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possono essere affidati sulla base di un Progetto Definitivo semplificato. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1 comma 1 pt. 6 di modifica art. 23 del Codice);




# Agevolare l'Esternalizzazione dei SIA e Ridefinizione del Ruolo della PA

## ➤ Agevolare l'Esternalizzazione dei SIA e Ridefinizione del Ruolo della PA

- Nessuna priorità dell'attività progettuale svolta all'interno delle SA
- **Progettazione Interna** (non incentivata) ed **Esterna** poste sullo stesso piano
- **Nuovo Ruolo PA** verso fasi di programmazione e controllo esecuzione

Quanto sopra ha determinato un **+ 300 % del Mercato dei SIA** da dicembre 2015 a dicembre 2019

Importo a base d'asta destinato alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria nelle gare per i servizi di ingegneria e architettura. Serie 2009 - 2020 (val. in milioni di euro)




## ➤ Aprire il mercato dei SIA

- La Riduzione dei Requisiti è **insufficiente** per Fatturato, Servizi Generali e Personale
- L'estensione ai SIA degli **Accordi Quadro** in contrasto con i principi di apertura del mercato agli operatori di piccole e medie dimensioni

## Il Mercato resta ancora **CHIUSO AI PROFESSIONISTI** ed **appannaggio delle Società**

Importi medi di aggiudicazione delle gare per SIA (senza esecuzione) aggiudicate dai liberi professionisti e quota di mercato. Serie 2011-2020\*



\* Dati al 31/08/2020

## ➤ Ridurre i ribassi nell'affidamento dei SIA


Non ostante la nuova normativa in applicazione della Legge Delega preveda:

- SIA aggiudicati con **OEPV se importo > 40.000 Euro** (art. 95, comma 3, lettera b)
- Possibilità **affidamento diretto SIA per importi < 40.000** (art. 36, comma 2 correttivo)

## I Ribassi medi continuano a rimanere elevati e Totalmente Inaccettabili i Ribassi Massimi

Ribasso medio e massimo di aggiudicazione offerto nelle gare per i servizi di ingegneria e architettura.

Serie 2015 – 2020\* (val. in %)



\* Dati al 31/08/2020

## Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti dei SIA - Base D'Asta e Commissioni con OEPV

### ➤ Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti dei SIA - Determinazione Base D'Asta

- **Obbligatorietà DM Parametri** per la **base d'asta** (art. 24 comma 8 decreto correttivo)
- **Obbligo di riportare nella documentazione di gara Il Calcolo del Corrispettivo** (LG 1)
- Esclusa possibilità **subordinare** pagamento corrispettivo **al finanziamento dell'opera** e di prevedere per esso **forme di sponsorizzazione** o di **rimborso** (8bis e 8ter correttivo)

### ➤ Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti dei SIA – Commissioni con OEPV

**Non Ostante la Nuova Disciplina Preveda:**

- **Sopra soglia** il ricorso a **commissari esterni** alle Stazioni Appaltanti, scelti fra **esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC**, individuati **mediante pubblico sorteggio**
- **Sotto soglia** nelle procedure con **OEPV ricorso solo ad alcuni** componenti interni alle **SA con esclusione del Presidente** (comma 3, articolo 77 correttivo)

**Le Norme Sono di fatto non applicabili in quanto inattuato il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e l'albo dei Commissari di Gara.**

**Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede:**

- **Il superamento dell'albo dei commissari di gara** (la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata), per effetto della sospensione a titolo sperimentale sino al **31 dicembre 2020 (D.L. Semplificazioni 31/12/2021)** dell'applicazione **dell'art. 77, comma 3**, (art. 1 comma 1 let. c di modifica art. 77 del Codice);

## ➤ Istituire e Finanziare Apposito Fondo di Rotazione per la Progettazione

Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede per gli anni 2019 e 2020:

- Che i **soggetti attuatori** di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione **possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione** (art. 1, commi 4)
- Che i **soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo** (art.1, commi 5)

## ➤ Ridurre gli affidamenti in house

- **Il Nuovo Codice prevede una notevole riduzione degli affidamenti in house.**
- **I Concessionari dovranno affidare almeno l'80% dei lavori e dei Servizi (compresi i SIA) a soggetti Terzi ai sensi dell'art. 177 del Codice.**



## ➤ Modifiche Delle Soglie Relative Ai Contratti Sotto Soglia

In particolare è prevista:

- La possibilità per affidamenti di importo **pari o superiori ai 40.000 euro e inferiori ai 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi**, di procedere **con affidamento diretto** previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, **per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici** (art. 1 comma 20 let. h pt. 1 di modifica art. 36 del Codice)
- La possibilità di utilizzo della **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici per i lavori** di importo compreso tra **150.000 e 350.000 euro** (art. 1 comma 20 let. h pt. 2 di modifica art. 36 del Codice)
- La possibilità di utilizzo della **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici operatori economici per i lavori** di importo compreso tra **350.000 e 1.000.000 euro** (art. 1 comma 20 let. h pt. 2 di modifica art. 36 del Codice)
- Per i lavori di importo **pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35** si applicano le procedure aperte (art. 60), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 (esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci) (art. 1 comma 20 let. h pt. 3 di modifica art. 36 del Codice).

## ➤ Criteri di aggiudicazione

- L'art. 1, comma 20, lett. h) prevede l'inserimento nell'art. 36 del comma 9 bis: *"Fatto salvo quanto previsto **all'articolo 95, comma 3**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".*

**Il criterio del “minor prezzo” diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti “sotto soglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l'obbligo di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l'appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.**

Per quanto attiene, agli appalti sopra soglia, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, resta l'unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante.

## ➤ Anticipazioni

- L'art. 1, comma 20, lett. g pt. 3 **modifica l'art. 35, comma 18 del Codice** prevedendo **l'estensione dell'anticipo del 20% ad ogni tipo di appalto**, dunque anche ai servizi e forniture (prima era solo per i lavori).

## ➤ Modifiche Alle Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze

E' prevista:

- **La sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 (D.L: Semplificazioni 31/12/2021) dell'applicazione dell'art. 37, comma 4, non sussiste più l'obbligo per i comuni non capoluoghi di provincia di ricorrere a una centrale di committenza, di associarsi in centrali di committenza o di ricorrere alla CUC costituita presso la provincia (art. 1 comma 1 let. a di modifica art. 37 del Codice) ;**

## ➤ Subappalto

**Viene previsto sino al 31 dicembre 2020** nelle more di una complessiva revisione del Dlgs 50/2016 (art. 1 comma 18 di modifica art. 105 e 174 del Codice):

- l'utilizzo del **subappalto fino alla quota del 40%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; (modifica comma 2 art. 105 del Codice):
- Viene **eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori**; (modifica comma 6 art. 105 del Codice)
- Viene **eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione** ed è previsto che provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione; (modifica comma 2 art. 174 del Codice)

# Il Decreto Legge “ Sblocca Cantieri” 18 Aprile 2019, n. 32– Ulteriori Modifiche

## ➤ **Verifica preventiva della progettazione**

- L'art. 1, comma 20, lett. c dello Sblocca Cantieri **modifica l'art. 26, comma 6, lett. b del Codice** estende la **possibilità di effettuare l'attività di verifica** per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.

## ➤ **Riserve**

- Con il comma 10 dell'articolo 1 viene stabilito che, **fino al 31 dicembre 2020**, possono essere **oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica** ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo.

## ➤ **Collegio consultivo tecnico**

- **Con i commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 viene consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie** nella fase di esecuzione del contratto, **di nominare - fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico** recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall'art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice - **un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni** dalla data di tale avvio. Il **collegio consultivo tecnico svolgerà funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie** di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

# Il Decreto Legge “ Sblocca Cantieri” 18 Aprile 2019, n. 32– Ulteriori Modifiche

## ➤ Selezione delle Offerte

L'art. 1, comma 3 dello Sblocca Cantieri prevede l'estensione ai settori ordinari dell'applicazione dell'art. 133, comma 8 del Codice. **Viene estesa ai settori ordinari la possibilità per gli enti aggiudicatori di decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.**


## ➤ Consiglio superiore dei lavori pubblici

Tre commi dell'articolo 1 sono interamente dedicati al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Nel dettaglio **fino alla data del 31 dicembre 2020:**

- il comma 7 **eleva da 50 a 75 milioni di euro** i limiti di importo per l'espressione del **parere obbligatorio** del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- il comma 8 **riduce a quarantacinque giorni** (in precedenza 90) dalla trasmissione del progetto **il termine per l'espressione del parere** del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, **in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo**. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



CENTRO STUDI  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

***Il D.L. “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76,  
convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120.***

**MICHELE LAPENNA**

**Consigliere Tesoriere – Referente Lavori Pubblici e Servizi Di Ingegneria**

**CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

➤ **Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, cosiddetto Semplificazione**

**Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, cosiddetto Semplificazioni**, rappresenta un **provvedimento normativo “non ordinario”** resosi necessario per superare la crisi economica post Covid-19 che ha generato uno “choc esterno” tale da rendere necessaria **una forte spinta agli investimenti pubblici**.

**Le modifiche** apportate al **Codice dal Decreto Legge 16 luglio 20120, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 (G.U. 14/09/2020) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”**, **investono** in particolare **tutte le procedure di affidamento** di lavori, servizi, forniture nonché di servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui **determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021**.

In particola **D.L. Semplificazioni** prevede una serie di disposizioni finalizzate **alla semplificazione** in materia di contratti pubblici, tramite interventi nei **seguenti ambiti**:

- **CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA**
- **CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA**
- **VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ**
- **CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI**
- **SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA**
- **COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**
- **FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**
- **COMMISSARI STRAORDINARI**
- **RESPONSABILITA’ ERARIALE E ABUSO DI UFFICIO**
- **ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

➤ **Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, cosiddetto Semplificazione**

**CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (art. 1, c. 2 e 3)**

L'art. 1, c. 2 e 3, prevede che qualora la **determina a contrarre** o altro **atto di avvio** del procedimento sia adottato entro il **31/12/2021**, in deroga agli articoli **36, comma 2, e 157 comma 2 del Codice**, le stazioni appaltanti **procedono all'affidamento** di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di **importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 del Codice** tramite:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a **150.000 euro** e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo inferiore a **75.000 euro**;
- b) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro** e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo pari o superiore a **75.000 euro** e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria In particolare:
  - **previa consultazione di almeno cinque operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, compresi i SIA, di importo pari o superiore a **75.000 euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35 (**214.000 euro**) e di lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro** e inferiore a **350.000 euro**;
  - **di almeno dieci operatori** per lavori di importo pari o superiore a **350.000 euro** e inferiore a un milione di euro;
  - **di almeno quindici operatori** per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50/2016. (**5.350.000 euro**)



➤ Il Decreto Legge 16 luglio 2012 n. 76, cosiddetto **Semplificazione**

**CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – AVVISI (art. 1, c. 3)**

L'avvio della procedura negoziata deve essere preceduto da un **avviso sul sito internet** della stazione Appaltante.

L'avviso di aggiudicazione deve contenere anche l'elenco **degli operatori invitati** e **non è obbligatorio** per gli appalti sotto i **40.000 euro**.

**CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art. 1, c. 3)**

Il criterio del "**minor prezzo**" diventa alternativa sempre percorribile in luogo dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** per l'aggiudicazione dei contratti "sotto soglia". Nel caso di utilizzo di tale criterio vi è l'**obbligo di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale** in presenza di un numero di **offerte non inferiore a 5**. Resta fermo l'obbligo di **utilizzo dell'OEPV** nei casi previsti dal **comma 3 dell'articolo 95** e quindi il non utilizzo dell'aggiudicazione solo sul prezzo per gli appalti relativi:

- ai servizi ai servizi **sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera** (comma 3 let. a)
- **ai SIA per importi pari o superiori ad euro 40.000** (comma 3 let. b)
- ai servizi con **alto contenuto tecnologico e innovativo** per importi **pari o superiori ad euro 40.000** (comma 3 let. b-bis)

**CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – GARANZIA PROVVISORIA (art. 1, c. 4)**

Viene **eliminato l'obbligo della garanzia provvisoria** di cui all'articolo 95 salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa e in questi casi è dimezzata.

**CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – TEMPI DI AFFIDAMENTO (art. 1, c. 1)**

L'**aggiudicazione** o l'individuazione definitiva del contraente **deve avvenire entro 2 mesi** dall'avvio del procedimento, **augmentati a 4 per gli importi superiori a 150.000 euro per i lavori e a 75.000 euro per servizi e forniture compresi i SIA**; il mancato rispetto di tali termini o i ritardi nella stipulazione del contratto e nell'avvio dell'esecuzione dello stesso **possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale** e, qualora **imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione** dello stesso dalla procedura o di **risoluzione** del contratto.

➤ **Il Decreto Legge 16 luglio 2012 n. 76, Cosiddetto Semplificazione**

**CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE - URGENZA (art. 2, c. 2)**

Con l'art. 2 si introducono disposizioni volte ad accelerare l'affidamento dei contratti sopra soglia per procedimenti avviati entro il **31/12/2021**. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.L. 50/2016 mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione, in ogni caso con i termini ridotti per la consegna dei lavori e l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

**CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – TEMPI DI AFFIDAMENTO (art. 2, c. 1)**

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 6 mesi dall'avvio del procedimento; il mancato rispetto di tali termini o i ritardi nella stipulazione del contratto e nell'avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.

**CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – UTILIZZO PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTI ANTI CRISI (art. 2, c. 3)**

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.L. 50/2016, che siano estremamente urgenti e la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale, le stazioni appaltanti procedono per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi i SIA, mediante procedura negoziata previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente.

**CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA – MAXI DEROGA PER APPALTI ANTI CRISI (art. 2, c. 4)**

Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e gli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali le stazioni appaltanti procedono per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi i SIA, in deroga ad ogni disposizione di legge escluse le norme penali, il codice antimafia e i paletti derivanti dalle norme Ue.

# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

### VERIFICHE ANTIMAFIA (art. 3)

L'articolo 3 introduce norme transitorie, applicabili sino al **31/12/2021**, per **semplificare** il sistema delle **verifiche antimafia** e prevede:

- la generalizzazione del sistema del **rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza**, con la possibilità di procedere mediante **l'informativa liberatoria provvisoria per l'esecuzione dei contratti pubblici**, ferme restando **le ulteriori verifiche** per il rilascio della **documentazione antimafia** da completarsi entro **60 giorni con il vincolo del recesso** se le verifiche successive dovessero comportare **una interdittiva antimafia (commi 2 e 4)**.
- la **possibilità da parte della PA di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici**, anche in assenza della **documentazione antimafia**, con il vincolo della **restituzione** laddove l'**esito** delle verifiche dovesse essere **negativo (comma 1)**.

### CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI (art.4)

L'art. 4 prevede **modifiche all'articolo 32** del D.Lgs. 50/2016 dirette ad **evitare** che, anche in accordo con l'aggiudicatario, **venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto** che **deve avvenire entro 60 giorni** dalla **aggiudicazione**. Eventuali ritardi **non possono essere giustificati per pendenza di ricorsi giurisdizionali** e la **mancata stipula del contratto, nel termine previsto, viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto (comma 1)**.

**In caso di impugnazione di appalti sotto soglia e appalti anti crisi anche sopra soglia la sospensione o l'annullamento dell'aggiudicazione non comporta la decadenza del contratto (commi 2 e 3)**.

# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

### SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA (art.5)

L'art. 5 interviene, **derogando alla normativa vigente**, art. 107 del Codice, **sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica**, indicandole in modo tassativo, e, quindi, **limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione delle opere**. La sospensione è possibile solo per motivi legati a norme penali e antimafia, gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico e di pubblico interesse. La norma ha carattere transitorio fino al **31/12/2021** ed è applicabile sopra soglia. (c. 1 e 3). **Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore, non possa procedere con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto e provvede alla sua esecuzione secondo una delle seguenti modalità:**

- **esecuzione diretta** anche tramite convenzione con società pubbliche;
- **scorrimento graduatoria** rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile;
- **indizione una nuova gara** per il completamento;
- **nomina di un commissario straordinario (comma 4)**

### COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (art.6)

L'art. 6 del D.L. Semplificazioni **prevede** che fino al **31/12/2021** per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, è **obbligatoria**, presso ogni stazione appaltante, **la costituzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque entro 10 giorni dalla stessa data** ovvero entro 30 giorni per i contratti la cui esecuzione è già iniziata, **di un collegio consultivo tecnico**, con il compito di risolvere **problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto** e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. **L'articolo specifica la composizione, le modalità operative ed i compensi del collegio e indica che esso può essere nominato anche per opere sotto soglia.**



# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

### FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (art.7)

L'art. 7 prevede l'istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell'opere in esecuzione. Il fondo non potrà essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro, per gli anni successivi la dotazione massima è di 100 milioni di euro, ed è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti. Si istituisce poi un Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 (art. 7bis).

### COMMISSARI STRAORDINARI (art.9)

L'art. 9 semplifica e uniforma le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo del nostro paese. Tra l'altro, si interviene sui criteri da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da commissariare, si estendono i poteri dei commissari e le deroghe alle disposizioni di legge, si prevede l'apertura di apposite contabilità speciali, si disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali.

### RESPONSABILITA' ERARIALE E ABUSO DI UFFICIO

Al fine di mettere i RUP nelle condizioni di potere operare sino al 31/12/2021 è previsto all'articoli 21 per quanto riguarda la responsabilità erariale che la colpa grave di un funzionario pubblico sarà perseguita solo nei casi di omissione di una azione mentre non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo.

Per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio all'articolo 23 vengono circoscritti i casi perseguibili fuori dalla sfera di discrezionalità.

# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

### ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (art.8)

L'art. 8 del D.L. Semplificazioni prevede che in relazione alle procedure pendenti o comunque avviate fino al 31/12/2021:

- è sempre **autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza**;
- **le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione** dalla procedura, **l'obbligo** per l'operatore economico **di procedere alla visita dei luoghi, alla consultazione sul posto dei documenti** di gara e relativi allegati esclusivamente **laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- **in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza** senza bisogno di illustrare le ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti;
- **Vengono prorogati al 31/12/2021 i termini** previsti dal **D.L. Sblocca cantieri** relativi **alla sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici** (obbligo centrali di committenza, divieto Appalto Integrato, Albo Commissari di gara) e conseguente **rinvio al 30/11/2021** della relazione del Governo in parlamento sugli effetti della sospensione ;
- **Consiglio Superiore LL.PP.** sino al 31/12/2021 **sale da 50 a 100** milioni di euro l'importo delle opere per cui è richiesto il parere del CSLLPP. **Tra 50 e 100** il parere è espresso dai CT dei **Provveditorati. Sotto i 50 nessun parere.**
- **Sono previste disposizioni** relative ai compiti del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

➤ Le Proposte del CNI e Della Rete per Sbloccare Progetti e Opere Pubbliche

I DIECI PUNTI PER SBLOCCARE PROGETTI E LAVORI PUBBLICI	
Interventi a supporto del codice dei contratti	
1)	Eliminare la Responsabilità Erariale dei RUP e la possibilità di incorrere nel reato di Abuso di Ufficio (escluso dolo e colpa grave);
2)	Costituire un fondo di rotazione per la progettazione per sbloccare i lavori pubblici, il fondo deve essere basato su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di una cabina di regia centrale, che possa garantire la programmazione e la ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti, indirizzando quest'ultime lungo assi di finanziamento certi.</li> <li>- restituzione delle somme attinte dalle stazioni appaltanti per finanziare la progettazione, entro un termine congruo per recuperare le stesse, da quelle per il finanziamento dell'intervento ed il recupero del ribasso di gara (da cinque a dieci anni).</li> </ul>
3)	Prevedere, in assenza di fondo rotativo per la progettazione, il finanziamento delle risorse necessarie per la realizzazione di un'opera pubblica, solo sulla base di criteri specifici di priorità (indici di deficit infrastrutturali, economici, sociali, indicatori ISTAT, ecc....) individuando il valore dell'intervento con ricorso ai costi parametrici;
4)	Rinvviare l'entrata in vigore del regolamento unico di attuazione del codice dei contratti, in attesa delle modifiche da apportare a quest'ultimo e necessarie al fine di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori dopo il fermo determinato dalla pandemia Covid-19;
Emendamenti al codice dei contratti	
5)	Semplificare la programmazione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice dei contratti;
6)	Semplificare il contenuto dei progetti, almeno sino alla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies del codice;
7)	Affidare prioritariamente i servizi di ingegneria e architettura all'esterno delle stazioni appaltanti e ridurre le spese di partecipazione alle procedure di selezione stabilite dal codice dei contratti;
8)	Snellire le procedure per gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA);
9)	Accelerare l'approvazione dei progetti estendendo la verifica in capo al RUP ai progetti di importo lavori inferiore alla soglia comunitaria;
10)	Snellire le procedure di collaudo per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, Cosiddetto Semplificazione



Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici; Dottori Agronomi e Forestali; Geologi; Geometri, Ingegneri; Periti Agrari; Periti industriali; Tecnologi alimentari

### Gruppo Lavori Pubblici

#### DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.  
(GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)  
Vigente dal: 17-7-2020

#### Legenda:

Abcd: testo decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale (carattere normale)  
 Abcd: testo modifiche puntuali al decreto legge (carattere blu grassetto, sottolineato)  
 Abcd: ~~testo da eliminare~~ decreto legge (carattere normale)  
 Abcd: *testo codice contratti riportato nel decreto legge* (carattere corsivo)  
 Abcd: *testo modifiche al codice dei contratti, inserite con il decreto legge* (carattere corsivo)  
 Abcd: ~~testo da eliminare codice contratti~~ (carattere corsivo-barrato)  
 Abcd: testo nuovi articoli integrativi proposti (carattere nero su sfondo azzurro)

#### Titolo I

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

#### Capo I

Semplificazioni in materia di contratti pubblici

#### Articolo 1

(Procedure per per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

- Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
- Fermo quanto previsto dagli articoli 23 comma 2, 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di





# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art.3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100.000 euro -comunque-, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro, di servizi di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### Articolo 2

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il

# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

1. L'articolo 21, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:
  - a) il comma 3 è così modificato:
 

*“3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del presente codice, ~~1.000.000 euro~~, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, un **semplificato studio di fattibilità con la stima parametrica dei costi**. ~~Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.~~*
2. L'articolo 23, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:
  - a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:
 

*“1 bis. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'art.216 comma 27 octies, i contenuti dei tre livelli di progettazione di cui al comma 1 sono quelli di cui al Titolo II – Capo I – Sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare, fino alla data suddetta, i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno quelli individuati, per il progetto preliminare, dagli articoli 17,18,19,20,21,22 e 23 ed i contenuti del “documento di fattibilità delle alternative progettuali” saranno quelli dello “studio di fattibilità” di cui all'art. 14 del sopra richiamato DPR 207/2010.”*
  - b) il comma 3 è così modificato:
 

*“3. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. Laddove la divisione in più livelli non sia indispensabile per un'acquisizione dei pareri preliminare alla fase esecutiva, la progettazione definitiva è accorpata con la progettazione esecutiva, purché questa contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. In caso di accorpamento o di omissione di un livello della progettazione, nel calcolo dell'importo da porre a base d'asta, devono essere comprese le aliquote previste dal decreto di cui all'art. 24 comma 8 relative alle prestazioni da eseguire, anche se afferenti al livello omesso. ~~È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.~~*
  - c) I commi 5,6,7,8 sono abrogati
3. L'articolo 24, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:
  - a) Dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma:
 

*1 bis) Al fine di imprimere un'accelerazione alla ripresa dei lavori, dopo il fermo determinato dalla pandemia COVID-19, favorendo il rilancio delle attività dei liberi professionisti dell'area tecnica, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2021, affidano prioritariamente i servizi di progettazione ad operatori economici di cui all'art.46 comma 1.*
4. L'articolo 26, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:
  - a) il comma 6, è così modificato:
 

*“6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:*

    - a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
    - b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema

# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

*interno di controllo di qualità;*

*c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;*

*c) d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro alla soglia di cui all'articolo 35, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.”*

5. L'articolo 72, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:

a) il comma 1 è così modificato:

*“1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. Le spese relative alla pubblicazione di avvisi e bandi di cui al precedente periodo, nonché i contributi da versare all'ANAC, ai sensi della legge 23/12/2005 n°266, sono anticipate dalle stazioni appaltanti e successivamente recuperate attraverso l'inserimento nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione. Il decreto di cui al successivo articolo 73 comma 4 è aggiornato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge che introduce le presenti modifiche al codice, al fine di recepire le modifiche di cui al periodo precedente, che sono comunque vigenti sin dalla pubblicazione dello stesso decreto legge.”*

6. L'articolo 83, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:

a) Dopo il comma 10, è introdotto il seguente comma:

*“10 bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv).”*

7. L'articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:

a) Nel comma 3, dopo la lettera b), è introdotta la seguente lettera “b-ter”.

*“b-ter) Sino al 31 dicembre 2021, il criterio di cui al presente comma si applica ai servizi di architettura e ingegneria di cui alla lettera b), di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del presente codice.”*

b) Nel comma 4, il periodo di cui alla lettera b) è come appresso modificato:

*“b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) e, sino al 31 dicembre 2021, per i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del presente codice. Al fine di contenere i ribassi, per gli affidamenti di cui al presente comma, si applica lo scarto automatico dell'offerta anomala di cui all'art.97 comma 8 del presente codice, purché gli operatori economici ammessi alla procedura di selezione siano almeno 5”.*

Dopo il comma 4, è introdotto il seguente comma:

*“4 bis. I criteri di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nelle seguenti procedure:*

*a) concorsi di progettazione e di idee di cui agli articoli 152,153,154,155 e 156;*

*b) procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art.3 comma 1 lettera vvvv)”.*

c) Il comma 10 bis è così modificato:

*“10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un*

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

etto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 20 per cento”.

8. L'articolo 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, è come appresso modificato:
- a) il comma 2, è così modificato:
- “2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.*
9. L'articolo 152 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:
- a) il comma 5, è così modificato:
- “5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie risorse economiche, con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo modo esperita la negoziazione e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti”.*
10. L'articolo 154 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:
- a) il comma 5, è così modificato:
- “4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante adotta può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere previo reperimento delle necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel bando”.*
11. L'articolo 157 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 è come appresso modificato:
- a) il comma 5, è così modificato:
- “1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di*

# Il Decreto Legge “Semplificazioni” 16 luglio 2020, n. 76

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

*direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice.*

*Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia complessivamente inferiore alla soglia di cui all'art.35 è consentito l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui tale valore complessivo sia pari o superiore alla ~~pari o superiore complessivamente~~ la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto di cui al periodo precedente della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”.*

### Articolo 3

(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.2.
2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge. 11 agosto 2014, n. 114.

## ➤ Il Decreto Legge 16 luglio 20120 n. 76, Cosiddetto Semplificazione

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

### Articolo 7 bis

(Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 comma 1 lettera vvuv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50, è costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo.
2. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge.
3. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di euro.
4. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10 anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal recupero del ribasso d'asta.

### Articolo 8

(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle



**IL CODICE DEI CONTRATTI DOPO LO SBLOCCA CANTIERI  
E IL DL SEMPLIFICAZIONI**  
Criticità e proposte

**CONVEGNO PIATTAFORMA GOTOWEBINAR OIBA**  
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 ore 16:00 - 19:30

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLO SBLOCCA CANTIERI;  
I BANDI TIPO PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA;  
IL PROGETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA;  
LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA, LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI UN SIA,  
L'ELABORAZIONE DEL BANDO DI GARA E ALLEGATI.

Software gratuito scaricabile dal sito [www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni](http://www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni) per:  
La Determinazione del Corrispettivo a Base d'Asta, la Redazione del Progetto di un SIA e l'Elaborazione del Bando Tipo.

**IL NUOVO QUADRO NORMATIVO LE CRITICITÀ E LE PROPOSTE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**

**GRAZIE**

Ing. Michele Lapenna - Consiglio Nazionale Degli Ingegneri